



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 1209 DEL 18 dicembre 2019

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Tecnolav Engineering S.r.l - Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori ponte stradale via Roma Rio Seligheddu - Importo a base d'asta: 329.462,93 euro - CIG 7236003A91 – S.A. Comune di Olbia

PREC 212/19/S PB

Il Consiglio

VISTA l'istanza singola di parere n. 19939 del 3 marzo 2018 con la quale la Tecnolav Engineering Srl, quale mandatario di un costituendo RTP, lamenta l'illegittimità della propria esclusione dalla procedura in oggetto disposta dalla stazione appaltante per carenza di uno dei requisiti richiesti ai componenti della struttura operativa. In particolare è risultato carente del requisito di "iscrizione all'Albo professionale non inferiore a dieci anni" l'ingegnere esperto in opere di ingegneria strutturale, proposto dal suddetto raggruppamento nell'ambito della struttura operativa. L'istante contesta tale conclusione segnalando che il suddetto requisito è posseduto dal professionista indicato in sede di gara quale direttore tecnico, soggetto che ricopre anche il ruolo di amministratore delegato della Tecnolav Engineering Srl ed è, quindi, il sottoscrittore dell'offerta. L'istante critica, inoltre, l'operato della stazione appaltante con riferimento alla mancata attivazione del soccorso istruttorio, attraverso il quale egli avrebbe potuto fornire tutti i chiarimenti in merito al possesso dei requisiti da parte di uno dei soggetti del raggruppamento;

VISTO l'avvio dell'istruttoria effettuato in data 29 novembre 2019 con nota prot. 95961/2019;

VISTE le comunicazioni relative all'esclusione nelle quali la stazione appaltante rappresenta che il direttore tecnico non era stato indicato dal RTP quale componente della struttura operativa proposta in sede di offerta e che non poteva essere attivato il soccorso istruttorio per integrare tale nome nella suddetta struttura, dal momento che quest'ultima è parte integrante dell'offerta e non può essere sostituita in sede di gara.

VISTA l'istanza di riesame con la quale il RTP ha rappresentato alla stazione appaltante che, ai sensi dell'art. 3, co. 3 del d.m. 2 dicembre 2016 n. 263, il direttore tecnico di una società di ingegneria «è co-progettista degli elaborati tecnici inerenti l'oggetto delle prestazioni e per questa ragione la loro approvazione e sottoscrizione comportano la responsabilità solidale dello stesso Direttore tecnico nei confronti della Stazione appaltante», ciò al fine di provare che, anche nel dettato normativo, il direttore tecnico di una società di ingegneria è parte della struttura operativa. Nella medesima nota l'istante ha anche segnalato che, comunque, all'interno della struttura operativa proposta, vi era un altro soggetto in possesso del



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

requisito ritenuto mancante, ossia il professionista indicato quale coordinatore della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione di cui al d. lgs. 81/2008;

VISTO l'art. 24, co. 5 del d. lgs. 50/2016 che stabilisce che «l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali»;

VISTO il disciplinare di gara che richiede specificamente che la struttura operativa indicata in sede di gara comprenda almeno un ingegnere con esperienza nella progettazione di opere di ingegneria idraulica e con iscrizione all'Albo professionale non inferiore a 10 anni,

RILEVATO che la stazione appaltante, con la citata clausola del disciplinare, intendeva assicurarsi che il materiale esecutore della prestazione, “personalmente responsabile e nominativamente indicato” in sede di offerta, avesse determinati requisiti e che, pertanto, la questione non verte sul possesso o meno del requisito in capo ad uno dei professionisti riconducibili al concorrente ma se tale professionista sia inserito nella struttura operativa che svolgerà la prestazione;

RILEVATO che il direttore tecnico di una società di ingegneria, se è vero che per norma è cofirmatario e corresponsabile delle prestazioni svolte dai progettisti, non per questo può essere assimilato a componente della struttura operativa che materialmente esegue la prestazione, laddove non sia stato specificamente indicato in tal senso dall'offerente;

RILEVATO tuttavia che il concorrente, se da un lato non soddisfa il requisito mediante la figura del direttore tecnico qualificato poiché il medesimo non è inserito nella struttura operativa proposta, dall'altro potrebbe soddisfare tale requisito ricorrendo ad uno dei componenti nominati nella struttura dichiarata in sede di offerta, ossia il professionista indicato quale coordinatore per la sicurezza, ove il medesimo fosse coinvolto nell'esecuzione della relativa prestazione;

TENUTO CONTO infatti che il disciplinare stabilisce che «uno dei componenti della struttura operativa, deve, altresì, possedere i requisiti richiesti al coordinatore della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione di cui al D.lgs 81/2008», lasciando intendere che tale professionista possa svolgere anche altre funzioni in seno alla struttura operativa;

CONSIDERATO che, dall'esame della documentazione fornita, non emerge quali siano gli eventuali ulteriori compiti affidati al professionista oltre a quelli relativi al coordinamento della sicurezza;

VISTO l'art. 83, co. 9 del d.lgs. 50/2016 relativo al soccorso istruttorio che consente – sempre nel rispetto del principio di parità di trattamento, segretezza delle offerte e perentorietà del termine di presentazione delle medesime - di sanare mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali degli elementi a corredo della domanda di partecipazione e che l'irregolarità essenziale «è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito ... Il mancato possesso dei prescritti requisiti (condizioni o elementi) non è, infatti, mai sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara (cfr. Cons. Stato, 2 marzo 2017, n. 975)» (Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1 dell'ANAC);



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RILEVATO che il chiarimento sull'aspetto poc'anzi segnalato potrebbe essere fornito ricorrendo al citato istituto del soccorso istruttorio il quale sarebbe volto non ad integrare un requisito mancante, come nel caso del direttore tecnico che non risultava integrato nella struttura operativa *ab origine*, ma a chiarire il ruolo e gli ulteriori compiti effettivamente svolti dall'altro professionista qualificato presente sin dall'inizio nella struttura operativa proposta;

RITENUTO che tale chiarimento sia funzionale, per la stazione appaltante, a valutare l'effettiva sussistenza del requisito in capo al concorrente, in modo da accertare se la struttura operativa da questi originariamente proposta abbia la qualificazione nei termini richiesti dal bando e, quindi, fornisca le necessarie rassicurazioni in termini di adeguatezza del gruppo di lavoro esecutore del progetto;

RITENUTO opportuno, visto anche lo stato della procedura di gara che attualmente risulta alla fase di valutazione delle offerte tecniche, procedere a tale chiarimento anche nell'interesse dell'amministrazione che, nel garantire la più ampia partecipazione possibile di concorrenti adeguatamente qualificati, si assicura maggiori opportunità di selezionare l'offerta migliore

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- la stazione appaltante, stante la presenza nella struttura operativa proposta dal concorrente di un professionista formalmente in possesso dei requisiti prescritti dal bando ma non esplicitamente dedicato all'attività di progettazione che tali requisiti richiede, è chiamata a verificare l'effettivo ruolo svolto da tale professionista al fine di valutare con contezza la sussistenza o meno del requisito in capo al concorrente

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 31 dicembre 2019

Il Segretario *Valentina Angelucci*